

Codice A1816B

D.D. 18 agosto 2022, n. 2545

PI7005 - CNSPA301 (servitù) - Concessione per l'occupazione di sedime demaniale con un attraversamento in subalveo del Torrente Tepice nel comune di Saluzzo (CN), Località Cascina Colombero, con condotta per liquamodotto - Richiedente: Ditta BIOCIT sac con sede in comune di Cardè - Approvazione bozza di disciplinare concessione demaniale.



ATTO DD 2545/A1816B/2022

DEL 18/08/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: PI7005 – CNSPA301 (servitù) - Concessione per l'occupazione di sedime demaniale con un attraversamento in subalveo del Torrente Tepice nel comune di Saluzzo (CN), Località Cascina Colombero, con condotta per liquamodotto - Richiedente: Ditta BIOCIT sac con sede in comune di Cardè - Approvazione bozza di disciplinare concessione demaniale.

- Vista la domanda di concessione demaniale presentata in data 31/05/2022, ns. prot. n. 23094/A1816B, dalla Ditta BIOCIT sac, nella persona di MONTERSINO Elena, in qualità di Presidente del consiglio di Amministrazione, con sede in comune di Cardè, via Moretta n. 25, per l'occupazione di sedime demaniale con un attraversamento in subalveo, con condotta per liquamodotto, del Torrente Tepice nel comune di Saluzzo (CN) Località Cascina Colombero, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;
- Considerato che il Settore scrivente ha già rilasciato il Parere Idraulico (ex R.D. 523/1904 - P.I. 7005) con nota 17705 del 17/04/2022, al Comune di Saluzzo nell'ambito del procedimento SUAP 34/SU22;
- Considerato che in data 16/06/2022, con nota prot. n. 25474/A1816B, è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014.
- Considerato che sono state effettuate le pubblicazioni all'albo pretorio del Comune di Saluzzo dal 17/06/2022 al 02/07/2022 ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i. e che a seguito delle stesse, non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni, come risulta dalla relata pervenuta in data 04/07/2022, ns. prot. n. 28121;
- Vista la bozza di disciplinare allegata alla presente determinazione;
- Considerato che occorre autorizzare l'occupazione ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;
- Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;
- Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge;

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. n. 523/1904;
- D.Lgs. n. 112/1998 artt. 86 e 89;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- L.R. 44/2000 art. 59;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i;
- L.R. 23/2008 art. 17;

determina

1. di concedere alla Ditta BIOCIT sac, nella persona di MONTERSINO Elena, in qualità di Presidente del consiglio di Amministrazione, con sede in comune di Cardè, via Moretta n. 25, la concessione per l'occupazione di sedime demaniale con un attraversamento in subalveo, con condotta per liquamodotto, del Torrente Tepice nel comune di Saluzzo (CN) Località Cascina Colombero, come individuata negli elaborati tecnici allegati all'istanza e meglio descritta nella bozza di disciplinare citata in premessa ed allegata alla presente determinazione;
2. di stabilire che la concessione è subordinata all'osservanza delle prescrizioni contenute nel Parere Idraulico (ex R.D. 523/1904 - P.I. 7005) del 17/04/2022, ns. prot. n. 17705/A1816B, rilasciato al Comune di Saluzzo nell'ambito del procedimento SUAP 34/SU22, richiamate nell'art. 2 della Bozza di disciplinare che si approva;
3. di accordare la concessione a titolo precario per **anni nove** e pertanto con **scadenza al 31/12/2031**;
4. di stabilire che il canone annuo, fissato in Euro 191,00 (centonovantuno/00) e soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta della Regione Piemonte;
5. di richiedere il canone, la cauzione e la firma del disciplinare secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.P.G.R. n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
6. di dare atto che l'importo di Euro 382,00 (trecentoottantadue/00) a titolo di costituzione cauzione infruttifera sarà accertato sul capitolo 64730/2022 e impegnato sul capitolo 442030/2022;
7. di approvare la bozza di disciplinare di concessione allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Firmato digitalmente da Graziano Volpe

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale - Cuneo

Disciplinare di concessione per occupazione sedime dem.le servitù – CNSPA301

Rep. n° **del**

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di sedime demaniale con un attraversamento in subalveo, con condotta per liquamodotto, del Torrente Tepice nel comune di Saluzzo (CN) - Località Cascina Colombero, ai sensi del D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i.

Richiedente: Ditta BIOCIT sac con sede in comune di Cardè, via Moretta n. 25 - nella persona di MONTERSINO Elena, in qualità di Presidente del consiglio di Amministrazione della ditta BIOCIT sac.

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione per l'occupazione di sedime demaniale con un attraversamento in subalveo, con condotta per liquamodotto, del Torrente Tepice nel comune di Saluzzo (CN) - Località Cascina Colombero, come indicato negli elaborati grafici agli atti del Settore.

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 – Prescrizioni tecniche per il mantenimento dell'opera.

La Concessione per l'utilizzo del demanio idrico con servitù di cui all'art. 1, viene accordata con riferimento al Parere Idraulico (ex R.D. 523/1904) P.I. 7005 – nota 17705 del 17/04/2022 – già rilasciato dalla Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Tecnico Regionale di Cuneo, al Comune di Saluzzo, nell'ambito del procedimento SUAP 34/SU22. La gestione, la manutenzione ed il mantenimento dell'opera oggetto della concessione dovrà avvenire nel rispetto delle

condizioni e delle prescrizioni, contenute nell'Autorizzazione sopra richiamata.

Art. 3 - Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni nove e pertanto con scadenza il 31.12.2031**. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente sei mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 - Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare il sedime demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale. Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. Il concessionario,

qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dell'opera ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'Autorità idraulica competente. Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, del manufatto la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 - Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone è fissato nella misura di **Euro 191,00 (centonovantuno/00)**. Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 - Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione pari a due annualità del canone, per un importo di **Euro 382,00 (trecentottantadue/00)**.

Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 7 - Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la propria sede sita in comune di Cardè, via Moretta n. 25.

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Cuneo li, _____

Firma del concessionario

per l'Amministrazione concedente

Il Dirigente del Settore

Ing. Bruno IFRIGERIO

DC/AP